



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia - Tel. 0815072801
e-mail: ucischia@mit.gov.it — cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n° 76/2016

MOLO DI SOPRAFLUTTO / BANCHINA COMMERCIALE I DEL PORTO DI CASAMICCIOLA TERME. PRESCRIZIONE E DIVIETI.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di ISCHIA;

VISTE: le ordinanze marittime vigenti ed inerenti l'area portuale di Casamicciola Terme e le zone demaniali limitrofe;

VISTA: l'ordinanza n. 58/2009 - Porto di Casamicciola Terme Regolamento degli ormeggi e delle soste delle navi;

VISTI: gli esiti del verbale di riunione in data 01/06/2016;

VISTO: l'atto di anticipata occupazione inerente il piazzale Italia 90 registro concessioni n.18 dei 05.07.2016;

VISTA: l'ordinanza n.18 datata 12.07.2016 della Polizia Locale di Casamicciola Terme;

VISTE: le note prot. 8050 in data 30/06/2016 e prot. N. 8574 in data 08/07/2016 dell'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme con le quali è stata evidenziata la necessità di rimodulare la disciplina del molo di sopraflutto e della banchina, commerciale, in maniera coordinata, chiara ed applicabile;

VISTA: la nota prot. 1086 del Comando Polizia Locale del Comune di Casamicciola in data 04/07/2016;

VISTA: l'Ordinanza n. 18 in data 12/07/2016 emanata dai Comando Polizia Locale Comune di Casamicciola "Regolamentazione della sosta in esecuzione delle Delibere di Giunta Municipale n. 80 del 30/05/2016 e n. 99 del 01/07/2016.

VISTA: la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la mobilità UOD5 prot. N. 0485921 del 15/07/2016.

VISTA: la Circolare n° 38 protocollo 14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - recante il "Il riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di Funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale";

RITENUTO necessario disciplinare in maniera proficua i limitati spazi portuali commerciali e pubblici in modo da garantire una maggiore e più sicura operatività portuale;

RITENUTA: la necessità di meglio contenere il sistematico e quotidiano blocco veicolare nelle aree immediatamente adiacenti all'ingresso del molo di sopraflutto che incide negativamente sul regolare deflusso passeggeri e veicoli, sullo svolgimento dell'attività di sbarco ed imbarco con frequenti ritardi delle corse marittime e sulla 'viabilità cittadina direttamente collegata;

RILEVATA: sulla base degli accertamenti eseguiti e delle diffuse criticità riscontrate, la necessità di eliminare in testata alle corsie di imbarco, gli stalli riservati ai taxi e microtaxi al fine di consentire l'effettuazione delle manovre di imbarco degli automezzi incolonnati in attesa degli imbarchi, in maniera più agevole e fluido in un porto ad elevata operatività commerciale invece alla sosta di mezzi di emergenza., forze dell'ordine, mezzi di trasporto PMR, soggetti appositamente autorizzati che nei periodi di maggior affluenza hanno oggettiva difficoltà a trovare spazio libero in ambito portuale per attività d'istituto, soccorso, controllo ed ordine pubblico;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 63, 64, 65, 66, 6, 81 e 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprio ',l privata) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) 1231(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l'incolumità e l'integrità di persone e cose,

ORDINA

Art.1

La presente ordinanza stabilisce misure volte a regolamentare l'operatività nel bacino portuale di Casamicciola;

L'obiettivo è quello di:

- 1) Adottare misure correttive alla disciplina delle aree destinate alla operatività portuale;
- 2) dettare norme a tutela della sicurezza, in modo da ridurre al minimo rischi derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali.

Per quanto precede, lungo il tratto del primo braccio del molo di sopra flutto, dalla sbarra mobile incustodita posta all'ingresso dell'area portuale commerciale e fino alla testata delle corsie di incolonnamento nella zona adiacente all'ormeggio lato sud del pontile aliscafi in concessione alla Società Snav spa:

- è consentito l'ingresso degli automezzi in attesa dell'imbarco, muniti di carta di bordo;
- è consentito l'ingresso degli automezzi delle società concessionarie e/o operatori portuali appositamente autorizzati dall'Autorità Marittima locale secondo necessità all'uopo evidenziate e valutate (ceto peschereccio, concessionari portuali, ditte di manutenzione impianti iscritte negli appositi registri ex art. 68 del Codice della navigazione) esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività in ambito portuale.

Art.2

l'area della banchina commerciale, per l'intera profondità, dal ciglio banchina al muraglione di protezione — ormeggio n.1 lato nord pontile aliscafi e fino all'ormeggio n.6 — radice secondo braccio con ormeggio di fianco al secondo braccio con portellone a terra sulla zona degli imbarchi e sbarchi - dedicato in via prioritaria alle unità della società di navigazione

Traspemar srl che effettua servizio di trasporto rifiuti solidi urbani dei comuni dell'isola di Ischia:

- è dedicata prioritariamente alle manovre di ormeggio/disormeggio delle unità navali di trasporto pubblico locale e merci pericolose;
- in tale area sono consentite esclusivamente le manovre degli automezzi per attività di sbarco/imbarco e transito passeggeri (secondo le modalità operative dettate di volta in volta dalle compagnie di navigazione);
- durante le operazioni di ormeggio, lancio sacchetto - presa cavi - calato portellone è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi persona ed automezzo;
- l'accesso a tale area durante le manovre di ormeggio e disormeggio è consentito solo al personale marittimo e agli operatori portuali per l'espletamento dei servizi tecnico nautici in ambito portuale;
- è stabilmente interdetta all'accesso al personale non addetto ai servizi di bordo e alle operazioni sopra indicate.
- alle persone che accedono in Porto è fatto divieto assoluto di avvicinarsi a cavi di ormeggio in tensione e non, durante le operazioni di ormeggio e disormeggio di qualsiasi unità transitare e fermarsi nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento in ambito portuale e/o in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento di tutte le predette operazioni portuali.

Art.3

Per la carenza di spazi in ambito portuale, al fine di evitare congestionamenti della viabilità, poter garantire la corretta e fluida esecuzione delle operazioni commerciali e ridurre ulteriormente rischi interferenziali tra il deflusso passeggeri e la movimentazione di veicoli in porto, lo spazio antistante il terminal aliscafi, all'attualità destinato alla sosta di due taxi e due microtaxi, a far data dalla emanazione della presente ordinanza è destinato esclusivamente alla fermata dei mezzi di soccorso, mezzi di trasporto PMR e delle Forze dell'Ordine ovvero alla sosta di autovetture preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima in ragione di specifici servizi Istituzionali E' altresì individuato apposito spazio di fermata/sosta per un mezzo del personale ormeggiatori in attività di servizio;

Art. 4

In ragione della limitatezza delle strutture portuali e della concomitanza di una molteplicità di accosti nella medesima fasce oraria, ad integrazione dei contenuti dell'articolo 10.3 del regolamento citato in premessa, soci_ di navigazione devono provvedere a garantire negli orari di arrivo e partenza del trasporto marittimo pubblico locale:

- personale di banchina, individuabile con apposita pettorina, al fine di gestire il corretto incolonnamento dei mezzi e passeggeri, provvedendo a disporre il preventivo posizionamento di "percorsi transennati/colonnine segna-percorso" in modo da garantire la separazione tra la zona di imbarco automezzi e quella passeggeri a seconda delle caratteristiche di ingresso e uscita delle proprie unità navali, assicurando e garantendo, la corretta esecuzione delle operazioni di imbarco dei veicoli e dei passeggeri muniti di apposito titolo di viaggio in ordine e nei tempi previsti.

Art.5

il servizio di alaggio e varo nel periodo estivo dal 1 maggio al 30 settembre, tenuto conto del quadro accosti in vigore, che ha subito un notevole incremento nell'anno in corso, può essere effettuato, salvo operazioni che rivestono carattere di urgenza e valutabili di volta in volta dall'Autorità Marittima, esclusivamente dal lunedì al giovedì dalle ore 20:30 alle ore 21:30, nelle zone libere da ormeggi, previo visto di autorizzazione rilasciato sull'apposito modello di domande nel rispetto delle procedure e le prescrizioni dell'ordinanza specifica in vigore;

Art.6

Al fine di garantire la massima sicurezza delle operazioni commerciali, dei passeggeri e dei veicoli interessati, in condizioni di mare molto mosso/agitato tali da comportare inondazioni della banchina commerciale nella zona dedicata agli ormeggi, non protetta da parapetti e/o idonee barriere metalliche, ed utilizzata sia per l'ormeggio, che per l'imbarco/sbarco passeggeri e mezzi:

- è vietata ogni tipo di operazione commerciale di imbarco e sbarco automezzi e passeggeri e quindi di partenza ed arrivo di unità navali con passeggeri e mezzi a bordo;
- è vietato l'accesso e la permanenza in banchina a persone e mezzi;
- Il personale marittimo imbarcato per rigodi servizio è tenuto ad usare appositi equipaggiamenti di sicurezza;
Il personale delle compagnie impiegato nei servizi in banchina di cui all'art. 4, in caso di condimeteo marine particolarmente avverse dovrà sempre mantenere diretti contatti con il Comando di bordo e con la compagnia di navigazione, fornendo tutte le informazioni relative alle condizioni di sicurezza presenti in banchina.

I Comandanti delle unità navali, nell'ambito delle proprie esclusive prerogative di Responsabilità attribuite per legge, non solo riferite alla navigazione ma anche allo svolgimento sicurezza delle operazioni di sbarco ed imbarco passeggeri e mezzi, nelle condizioni oggettive di cui al primo comma, dovranno annotare sui giornali di bordo l'impossibilità per motivi di sicurezza di poter volgere attività di sbarco ed imbarco passeggeri procedendo, se del caso, a richiedere preventivamente accosto occasionale in altro porto limitrofo secondo le procedure in vigore e compatibilmente con il quadro orari ed il piano ormeggi vigente.

Art.7

Sono abrogate le ordinanze n. 07/2003, 16/2003, e n.10/2005 ed ogni altra norma in contrasto con i contenuti della presente ordinanza che entrerà in vigore in maniera sperimentale a partire dal 05.08.2016.

In caso di violazione a quanto oggetto di disciplina della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave illecito penale o amministrativo, i contravventori saranno puniti ai sensi di:

- Artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione;
- ogni altra norma, ancorché non richiamata, applicabile in materia.

Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta sarà altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo con oneri a carico del contravventore.

Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle presenti norme.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e dell'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze e avvisi" del sito istituzionale consultabile al link: www.guardiacostiera.it/Ischia.-

29/07/2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessio DE ANGELIS



Alex DE ANGELIS

**Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000**